

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1974

che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la quarantacinquesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1259/72

(74/332/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1259/72 della Commissione, del 16 giugno 1972, che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 324/74⁽⁶⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di burro da essi detenuti;

considerando che l'articolo 9 di tale regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un prezzo minimo di vendita eventualmente differenziato secondo il tenore in materie grasse del burro o sia deciso di non dar corso alla gara; che, l'importo del deposito cauzionale di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo minimo di vendita e il prezzo di mercato del burro;

considerando che le offerte ricevute per la quarantacinquesima gara particolare non raggiungono, nella situazione attuale del mercato delle materie grasse,

il livello al quale la gara potrebbe essere attribuita; che è tuttavia opportuno fissare un prezzo minimo di vendita ed un deposito cauzionale di trasformazione a titolo indicativo;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la quarantacinquesima gara particolare effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1259/72 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 28 maggio 1974,

- a) il prezzo minimo di vendita da adottare per l'aggiudicazione è fissato a 90 u.c./100 kg di burro, avente tenore in materia grassa uguale o superiore a 82 %,
- b) fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo e terzo comma del regolamento (CEE) n. 1259/72, il deposito cauzionale di trasformazione è fissato a 99 u.c./100 kg di burro.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1974.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15.⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 17. 6. 1972, pag. 18.⁽⁶⁾ GU n. L 35 dell'8. 2. 1974, pag. 28.